

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"PRATI STABILI DELLA VALLE DEL MINCIO"**

Art 1 - Denominazione e sede dell'associazione

1. È costituita l'Associazione denominata **"Prati stabili della Valle del Mincio"**.
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata, nel tempo e senza scopo di lucro.
3. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile.
4. L'Associazione ha sede legale in Marmirolo, Piazza Roma 2. Il trasferimento della stessa all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo

Art 2 - Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, la promozione dell'identità ambientale, storica, economica, turistica e sociale dei Comuni nei cui territori sono coltivati i Prati Stabili nell'ambito della Valle del Mincio, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 - Attività dell'Associazione

1. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende:
 - a) valorizzare e promuovere le produzioni agricole, le attività agroalimentari, la produzione del Grana Padano e delle specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia nell'ambito della coltivazione dei Prati Stabili della Valle del Mincio;
 - b) incentivare lo sviluppo economico territoriale mediante la tutela della coltivazione agricola dei Prati Stabili e la promozione di un'offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, e favorire azioni di sviluppo turistico dei Comuni aderenti;
 - c) valorizzare, anche con riflesso internazionale, il patrimonio naturalistico, storico, culturale ed ambientale di cui è costituito il territorio dei Prati Stabili della Valle del Mincio, anche presentando richieste, candidature e proposte rispetto a enti e progetti nazionali/europei/internazionali aventi il predetto scopo;
 - d) accertare e far conoscere la "buona pratica di coltivazione" dei Prati Stabili della Valle del Mincio individuando gli elementi e le prassi che hanno permesso nel tempo la coltivazione agraria tipica e la caratterizzazione e preservazione del territorio;
 - e) esercitare un'azione di stimolo e supporto verso gli enti esterni e gli agricoltori stessi per la rispondenza delle pratiche di coltivazione al fine della preservazione e tutela dei Prati Stabili della Valle del Mincio con particolare riguardo

all'utilizzo della concimazione naturale e dell'acqua quale bene pubblico;

f) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;

g) diffondere l'immagine e la conoscenza dei Prati Stabili della Valle del Mincio e dei prodotti quali il Grana Padano attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione dei centri di informazione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

h) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggior diffusione della conoscenza dei Prati Stabili della Valle del Mincio;

i) promuovere il turismo nei Comuni dei Prati Stabili della Valle del Mincio e tutte le forme di attività ad esso collegate, ivi comprese quelle esercitate dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative e ambientali;

j) favorire l'applicazione di tecniche e indirizzi di programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio, volti a valorizzare le caratteristiche dei territori interessati, anche determinando proposte e indirizzi per la predisposizione dei piani di governo dei Comuni interessati;

k) Promuovere attività di informazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute e favorire un corretto abbinamento dei prodotti;

l) favorire l'integrazione socioeconomica tra agricoltura, turismo, enogastronomia e attività connesse nel campo della cultura, dell'informazione e della realizzazione di iniziative di animazione e caratterizzazione dell'area di riferimento;

m) realizzare iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale e centri di documentazione per dotare il distretto dell'associazione di un'adeguata capacità informativa;

n) svolgere attività di studio e ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;

o) definire accordi di collaborazione con altre associazioni od organismi turistici e di formazione turistica di zone vicine;

p) promuovere degli obiettivi, da sottoporre alle entità pubbliche amministrativamente e giuridicamente competenti, volti alla tutela delle attività imprenditoriali presenti all'interno del territorio dei Prati Stabili;

q) promuovere l'attività sportiva presente sul territorio dei Prati Stabili sensibilizzando essa verso la natura, la tutela dell'ambiente e la scoperta della cultura rurale.

ART 4 - Requisiti di ammissione

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:

- Cooperative, Consorzi, Aziende del settore zootecnico specializzate in produzioni tipiche e/o tradizionali del territorio;

- Aziende Agricole e Produttori di prodotti agroalimentari tipici e/o tradizionali del territorio;

- Comuni, Enti Locali, Enti Pubblici non economici, Pubbliche Amministrazioni;

- Aziende di Promozione Turistica, Pro Loco, Agenzie turistiche, Guide turistiche;

- Istituzioni e Associazioni in campo scientifico, culturale e ambientale a carattere di tutela e ricerca;

- Imprese artigiane, artigiani artistici;

- Bed & Breakfast, Alberghi (Imprese turistico recettive);

- Agriturismi, Ristoranti, enoteche, botteghe di prodotti tipici e/o alimentari;

- ogni altro soggetto individuato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, avente caratteristiche riferibili al raggiungimento degli scopi sociali.

2. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altro soggetto legittimato, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto e di impegnarsi al versamento della quota di adesione nell'importo determinato dall'Assemblea.

3. È esclusa una partecipazione temporanea all'associazione

Art 5 - Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

2. Tutti gli Enti soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

3. Tutti gli Enti soci sono tenuti a rispettare, anche se dissenzienti, le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

4. Gli Enti soci si distinguono in:

a. Soci fondatori (Enti che si sono fattivamente adoperati per la costituzione dell'Associazione)

b. Soci ordinari ((Enti che aderiscono all'Associazione successivamente alla sua costituzione).

5. I Soci ordinari e i Soci fondatori risultano nell'elenco generale dei soci in due distinte sezioni

6. Ciascun Ente socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione, salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi nei confronti dell'Associazione.

7. Ogni Ente socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.

8. Tutti gli Enti soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.

9. Tutti gli Enti soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

10. Ogni Ente socio ha il dovere di versare la quota di adesione e, se deliberata dal Consiglio Direttivo, la quota sociale annua.

11. Ogni Ente socio ha il dovere di rispettare, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali, salvo il diritto di recesso.

12. Gli Enti aderenti possono svolgere in forma singola o associata attività che valorizzino il territorio dei Prati Stabili della Valle del Mincio e i prodotti ad esso collegati. Ai soci è concesso l'utilizzo autonomo di denominazioni e degli eventuali marchi ad oggi registrati.

Art 6 - Perdita dello status di socio

1. La qualità di ente socio si perde in caso di recesso o per esclusione.

2. L'ente socio può sempre recedere dall'Associazione. L'ente che intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.

3. L'ente socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'ente interessato.

Art 7 - Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota di adesione, nell'importo stabilito dall'Assemblea;
- quota sociale annua, nell'importo stabilito dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- contributi straordinari degli Enti soci, compatibilmente, e fermo restante, il peculiare regime dei Soci Enti Pubblici e la necessità di coordinamento con le conseguenti procedure o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione svolta in modo non professionale;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota sociale annua è deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota sociale annua, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo. Le quote sociali annue o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

3. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad Enti soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art 8 - Bilancio dell'Associazione

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

3. Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre.

4. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

5. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art 9 - Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i rappresentanti delle associazioni socie ed è l'organo sovrano. Ogni Ente socio ha diritto un proprio rappresentante in Assemblea. Ogni rappresentante ha diritto ad esprimere un solo voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli enti soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri enti soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun ente socio può rappresentare fino ad un massimo di tre enti soci.

4. I rappresentanti degli Enti soci che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

5. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

7. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

8. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno due volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli Enti soci. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualevolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 degli Enti soci.

9. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli Enti soci anche mediante l'ausilio di sistemi informatici, purché idonei a raggiungere tutti gli Enti soci. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

10. È previsto l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli Enti soci.

Art 11 - L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

2. L'Assemblea ordinaria:

- determina il numero, elegge ed, eventualmente, revoca i componenti del Consiglio Direttivo tra i quali indica il Presidente dell'Associazione;

- discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;

- delibera in merito all'ammontare della quota di adesione che l'Ente che richiede l'ammissione all'Associazione si impegna a versare;

- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;

- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione

- delibera, se del caso, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo

- delibera su ogni altra materia, indicata nell'ordine del giorno, che non rientri nelle competenze del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea straordinaria.

Art 12 - L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Con-

siglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art 13 - Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente, ordinaria tra i rappresentanti degli Enti soci, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. Almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo deve rappresentare i Soci fondatori.

2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice-Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione.

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;

- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio

- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art 14 - Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto indicato dall'Assemblea all'atto dell'elezione del Consiglio Direttivo. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

5. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.

Art 15 - Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente, a norma di quanto stabilisce l'articolo 148, comma 8, lettera b) del DPR 917/1986, deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 16 - Disciplina residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.